

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 410)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(RUMOR)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

NELLA SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1972

Dichiarazione di inesigibilità del credito relativo alla anticipazione di lire 70 milioni disposta dallo Stato a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi con legge 30 maggio 1950, n. 358

ONOREVOLI SENATORI. — L'Ente nazionale di lavoro per i ciechi (ENLC), istituito con regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, persegue il fine altamente sociale di inserire nel settore dell'attività economica industriale coloro che sono privi della vista.

Per il perseguimento di tali finalità l'Ente nazionale si avvale di propri stabilimenti nei quali devono essere occupati i non vedenti. Ciò, inevitabilmente, comporta un appesantimento dei costi di produzione, che non consente di operare su un piano concorrenziale, per cui, soprattutto a partire dagli anni successivi alla fine della 2^a guerra mon-

diale, i risultati economici hanno fatto registrare una situazione di disavanzo, recentemente calcolato in circa 700 milioni di lire.

Va rilevato, che l'ENLC non fruisce di contributi ordinari da parte dello Stato, per cui deve far fronte alle proprie esigenze di bilancio con i soli proventi delle attività da esso gestite.

L'unico intervento pubblico riguarda la quota di riserva sulle forniture dello Stato, ai sensi del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961 (art. 4).

Proprio per facilitare la ripresa delle attività dell'Ente nel momento in cui più gra-

vi apparivano le difficoltà in cui esso si dibatteva (nel periodo, come prima accennato, successivo alla seconda guerra mondiale), difficoltà che si sarebbero ripercosse nell'azione di reinserimento, nel contesto produttivo del Paese, di persone alla cui opera ben difficilmente le normali aziende fanno ricorso, con la legge 30 maggio 1950, n. 358, fu concessa all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi l'anticipazione statale della somma di lire 70 milioni, da rimborsarsi in dieci annualità a decorrere dall'esercizio 1950-1951.

Le rate di rimborso, però, a causa delle persistenti difficoltà finanziarie, non sono mai state versate.

A tale situazione di fatto si ricollega il disegno di legge ora predisposto, nell'avviare il quale si è tenuto anche conto dell'oppor-

tunità di facilitare l'opera di ristrutturazione iniziata da alcuni anni dall'Amministrazione dell'Ente, che ha già offerto confortanti sintomi di ripresa economica.

L'abbuono definitivo del suddetto credito di lire 70 milioni che lo Stato vanta nei confronti dell'ENLC, consentirebbe a quest'ultimo di vedere ridotto il *deficit* finanziario da cui è gravato e, nel contempo, verrebbe a sanzionare una situazione di fatto creata pur sempre per il perseguimento di una finalità altamente sociale, qual è quella di dare una occupazione ai non vedenti.

L'unito disegno di legge consta di un articolo unico con il quale si dichiara la inesigibilità del credito dello Stato per la somma di lire 70 milioni anticipata all'Ente nazionale e si dispone la cancellazione del credito stesso ad ogni effetto.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il credito relativo all'anticipazione di lire 70 milioni disposta dallo Stato a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi con legge 30 maggio 1950, n. 358, è dichiarato inesigibile e cancellato ad ogni effetto di legge.